

deliberazione n. 57

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI
DI CUI ALL'ARTICOLO 31 DELLA LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 RELATIVI AGLI
INTERVENTI RICADENTI NEI BACINI REGIONALI, PER IL QUADRIENNIO 2000/2003
LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1994, N. 44

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 5 DICEMBRE 2001, N. 66

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g. : proposta di atto amministrativo n. 72/01, a iniziativa della Giunta regionale "Criteri per la definizione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 relativi agli interventi ricadenti nei bacini regionali, per il quadriennio 2000/2003. Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44" dando la paro-

la al Consigliere di maggioranza Marco Amagliani e al Consigliere di minoranza Guido Castelli relatori della 4^a Commissione consiliare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

la l.r. 30/1990 assegna la competenza nel settore della difesa del suolo al servizio ambiente in collaborazione con il servizio lavori pubblici. Con nota n. 8134 in data 17 settembre 1993 il Dirigente del servizio ambiente ha delegato la gestione dei fondi della legge 18 maggio 1989, n. 183 al Dirigente del servizio lavori pubblici. Conseguentemente i capitoli di bilancio sono stati trasferiti, con delibera n. 4045 del 27 settembre 1993, al servizio lavori pubblici.

La legge 18 maggio 1989, n. 183 ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la gestione e la fruizione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

Il conseguimento di tali finalità si raggiunge attraverso la predisposizione e l'attuazione dei piani di bacino.

La legge prevede la suddivisione dell'intero territorio nazionale in bacini nazionali, interregionali e regionali.

In attesa della predisposizione dei piani di bacino, l'articolo 31 della legge 183/1989, al fine di consentire un rapido avvio delle attività atte ad assicurare le finalità indicate all'articolo 1 della legge 183/1989, dispone che le Regioni e/o le autorità di bacino elaborino uno schema previsionale e programmatico atto a definire le linee fondamentali dell'assetto del territorio.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1990 costituisce l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell'elaborazione e dell'adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 183/1989.

L'articolo 10 della legge 183/1989 demanda alla Regione l'individuazione degli organi tecnico-amministrativi ed istituzionali per la gestione del piano nei bacini regionali.

In attuazione dell'articolo 10 della legge 183/1989 la Regione Marche ha promulgato la l.r. 25 maggio 1999, n. 13 avente per oggetto: "Disciplina regionale della difesa del suolo" con la quale ha individuato nell'Autorità di bacino regionale delle Marche l'organo tecnico-politico competente per la predisposizione dei piani di bacino o suoi stralci.

Il d.p.r. 9 maggio 2001, n. 331 di riparto dei fondi per il quadriennio 2000/2003, ha riservato alla Regione Marche una disponibilità di lire 45.186 milioni per il quadriennio 2000/2003.

Di tale somma una quota non superiore al 10 per cento deve essere utilizzata per le attività volte a studi e ricerche per la predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio ed una quota non inferiore al 15 per cento per programmi di manutenzione predisposti anche sulla base del d.l. 279/2000, convertito in legge 365/2000.

Dette quote sono determinate dal Comitato istituzionale delle Autorità di bacino regionale.

Tale d.p.r. stabilisce il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del medesimo decreto sulla Gazzetta ufficiale per la definizione di tali schemi e inoltre indica procedure identiche a quelle già individuate dal d.p.r. 27 luglio 1999 per il trasferimento dei fondi alla Regione.

Con deliberazione n. 2186 del 14 settembre 1998 la Regione Marche ha individuato le aree a rischio presenti nel proprio territorio, per i fini indicati nella legge 225/1992 in materia di protezione civile.

Il d.l. 180/1998 convertito in legge 267/1998 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 1, comma 1 bis, stabilisce che le Regioni e le Autorità di bacino entro il mese di ottobre 1999 approvino piani straordinari, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato e le misure di salvaguardia; all'articolo 1, comma 2, demanda al Comitato dei Ministri, sentite le Regioni, la predisposizione di un programma di interventi urgenti per l'attenuazione del rischio idraulico ed idrogeologico nelle aree a più elevato rischio per persone e cose e per il patrimonio ambientale.

Il Consiglio regionale ha approvato con deliberazione n. 300 del 29 febbraio 2001 il piano straordinario.

Il d.l. 180/1998 convertito in legge 267/1998 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 1, comma 1, stabilisce che le Regioni o le Autorità di bacino predispongano ed adottino entro il termine del 30 giugno 2001 un piano stralcio di bacino per l'assetto idraulico ed idrogeologico del territorio (PAI), diretto a rimuovere le situazioni a rischio individuate.

La l.r. 31 ottobre 1994, n. 44 stabilisce che sono predeterminati dal Consiglio regionale i criteri e le modalità cui devono attenersi i singoli provvedimenti di conferimento dei contributi.

Con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2001, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale delle Marche ha adottato il suddetto piano stralcio.

Con l.r. 7 maggio 2001, n. 12 il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione della spesa per l'anno 2001. In relazione al quadro normativo di cui sopra, stante le disposizioni della l.r. 44/1994, articolo 5, comma 1, il Consiglio regionale deve predeterminare i criteri e le modalità per l'assegnazione dei fondi di cui alla legge 183/1989, articolo 31, ed al d.p.c.m. 23 marzo 1990, per il quadriennio 2000/2003. Al riguardo può considerarsi quanto segue.

Il d.p.c.m. 23 marzo 1990 "Atto di coordinamento ai fini dell'elaborazione e dell'adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 183/1989, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" stabilisce le seguenti priorità:

- a) incolumità delle popolazioni;
- b) danno incombente;
- c) organica sistemazione.

Il d.p.r. 331/2001 di riparto dei fondi ex legge 183/1989, per il quadriennio 2000/2003, indica quali settori prioritari di intervento il dissesto idrogeologico ed idraulico e la difesa delle coste in corrispondenza degli abitati.

Pertanto, condizione necessaria per l'ammissibilità è quella che gli interventi inseriti nel programma rientrino nelle predette fattispecie.

La l.r. 13/1999 all'articolo 4, comma 4, lettera m), demanda al Comitato istituzionale la predisposizione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 183/1989, su proposta del Comitato tecnico regionale.

Il Comitato tecnico dell'Autorità di bacino regionale delle Marche nella seduta n. 12 del 26 giugno 2001, ha dato pertanto indicazioni circa i criteri da adottare per la ripartizione dei fondi ex articolo 31 della legge 183/1989 quadriennio 2002/2003. Si riepiloga brevemente l'andamento della seduta:

- 1) il Segretario generale dell'Autorità di bacino informa i presenti che una proposta di d.p.r., approvata in conferenza Stato-Regioni, inerente la ripartizione dei fondi ex articolo 31 della legge 183/1989, annualità 2000/2003, stabilisce che entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto nella G.U., le Regioni e le Autorità di bacino devono inviare al Ministero dei lavori pubblici il programma dei lavori che possono interessare il dissesto idrogeologico del territorio ed anche progetti di specificità;
- 2) le norme regionali ed in particolare la l.r. 44/1994 impongono che prima di reperire i fondi disponibili per i vari enti attuatori vengano stabiliti dei criteri di ripartizione con deliberazione del Consiglio regionale;
- 3) è noto che i tempi per questa fase possono essere lunghi e se il procedimento si attua dopo la pubblicazione del d.p.r. potrebbe non esserci il tempo per predisporre il programma degli interventi;
- 4) il Comitato tecnico ritiene inopportuno disperdere i finanziamenti per piccoli interventi. E' necessario intervenire sulle aste fluviali per lunghi tratti;
- 5) il Comitato tecnico propone come criterio di ripartizione la sistemazione di un'asta fluviale per provincia e lasciare una piccola parte di risorse per interventi in area in frana a rischio molto elevato (R4) e monitoraggi in aree in frana a rischio meno elevato (R3). Gli interventi previsti sull'intero corso delle aste principali dei fiumi appartenenti ai bacini regionali delle Marche, finalizzano la strategia di intervento del PAI che è quella di considerare il fiume nella sua globalità programmando gli interventi dalla foce alla sorgente ed evitando la logica degli inter-

venti puntuali che possono talvolta interferire in maniera negativa tra di loro;

- 6) inoltre la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua consentirà la riattivazione del trasporto solido con effetto benefico per il ripascimento della costa.

Nel rispetto di quanto indicato dal d.p.c.m. 23 marzo 1990 che privilegia gli interventi atti a tutelare l'incolumità delle persone ed a proteggerle da pericoli incombenti, si ritiene che ulteriore condizione di ammissibilità a finanziamento, sia quella che l'intervento ricada in aree individuate pericolose o a rischio con provvedimenti della Regione o dell'Autorità di bacino.

Il costo di tutti gli interventi individuati è comunque superiore alle risorse rese disponibili dal Ministero dell'ambiente con d.p.r. 331/2001 e quindi per questo motivo è necessario definire dei criteri, sempre ai sensi della l.r. 44/1994, che consentano di selezionare, fra tutti gli interventi individuati, quelli prioritari.

Al riguardo si ritiene di potersi riferire ai principi stabiliti dal d.p.c.m. 23 marzo 1990 (incolumità delle popolazioni, danno incombente, organica sistemazione), correlati alla vulnerabilità, alla pericolosità ed al danno atteso. I dati relativi, per quanto riguarda gli interventi in aree in frana, saranno desunti da schede informative simili a quelle contenute nel d.p.r. 331/2001 ed allegate alla presente deliberazione con lettera "A1".

Per la sistemazione idraulica delle aste fluviali ci si riferirà sempre ai principi stabiliti dal d.p.c.m. 23 marzo 1990 (incolumità delle popolazioni, danno incombente, organica sistemazione), correlati alla vulnerabilità, alla pericolosità ed al danno atteso, ma in tal caso, stante la tipologia degli interventi che potrebbero essere estesi all'intera asta fluviale, è opportuno desumere i dati necessari da una scheda di tipo diverso peraltro utilizzata dall'Autorità di bacino regionale in fase di redazione del Piano per l'assetto idraulico ed idrogeologico del territorio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del d.l. 180/1998 convertito in legge 267/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e finalizzata ad individuare il diverso grado di rischio in tronchi omogenei di asta fluviale.

Attraverso tale scheda si potrà individuare l'asta fluviale sulla quale intervenire sulla base delle maggiori aree a rischio molto elevate individuate; la scheda è allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A2".

Si ritiene, altresì, che sulla base del principio dell'organica sistemazione possano essere attuati interventi su intere aste fluviali, così come auspicato dal Comitato tecnico dell'Autorità di bacino regionale, oppure per lotti funzionali sulla base di progetti generali, qualora il costo di un intervento sull'intera asta fluviale o di un progetto generale, sia tale da restringere troppo il numero degli interventi da finanziare.

Si cerca poi di favorire interventi che possano mettere in sicurezza nuclei abitati o industriali piuttosto che infrastrutture o edifici singoli e sparsi, con attenzione alla salvaguardia della vita umana.

Per accelerare, inoltre, le procedure di spesa e, con essa, l'efficienza e l'efficacia dell'azione regionale, si propone di privilegiare gli interventi dotati di progetto esecutivo o definitivo, che consentono un più rapido avvio dei lavori, rispetto a quelli il cui stato della progettazione è in fase preliminare.

Inoltre, poiché gli studi sino ad ora predisposti dall'Autorità di bacino regionale hanno dimostrato che il dissesto idrogeologico interessa diffusamente l'intero territorio regionale, le risorse disponibili possono essere equamente distribuite tra le quattro province.

Il d.p.r. 331/2001 ha inoltre modificato le risorse già rese disponibili per l'Autorità di bacino regionale delle Marche con d.p.r. 27 luglio 1999, per cui è necessario modificare la delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale n. 2 del 28 febbraio 2000 di approvazione del programma di interventi relativo all'annualità 2001, tenuto conto delle minori risorse ora disponibili.

Infine la l.r. 12/2001 ha reso disponibili risorse sul capitolo 2191202 del bilancio di previsione della spesa avente per oggetto: "Spese per gli interventi di tutela dell'assetto idraulico ed idrogeologico del territorio", che possono essere utilizzate per finanziare ulteriori interventi urgenti di sistemazione di aree in frana su tutto il territorio regionale, da segnalare da parte dei servizi decentrati OO.PP. e difesa del suolo competenti per territorio, per un ammontare complessivo di lire 2.451.981.000.

Con verbale in data 24 settembre 2001 il Presidente dell'Autorità di bacino regionale ed il segretario generale e gli altri presenti hanno condiviso il contenuto del presente atto, non essendosi raggiunto il numero legale per una formale seduta del Comitato istituzionale.

In tale sede il Presidente del Comitato istituzionale ha invitato il Dirigente del servizio lavori pubblici, stante la ristrettezza del termine stabilito per il 16 novembre 2001 dal d.p.r. 331/2001 per la predisposizione del programma degli interventi da parte dell'Autorità di bacino regionale, a completare celermente l'iter amministrativo del presente atto, anche in assenza del parere del Comitato istituzionale, del resto solo a carattere consultivo, ma non vincolante per la Regione Marche.

Sulla base delle premesse è opportuno stabilire, ai sensi della l.r. 44/1994, i seguenti criteri per la definizione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 183/1989 relativi ad interventi nei bacini regionali per il quadriennio 2000/2003:

a) di approvare le schede informative per gli interventi di sistemazione di aree in frana e di valutazione del rischio per gli interventi di sistemazio-

ne idraulica di cui agli allegati A1 e A2 alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

b) di adottare i seguenti criteri nell'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 31 della legge 183/1989 per il quadriennio 2000/2003:

1) criteri generali:

- 1.1) di destinare una quota non superiore all'80 per cento delle risorse disponibili, al netto della quota da riservare per studi e ricerche, per interventi di sistemazione idraulica delle principali aste fluviali dei bacini regionali delle Marche;
- 1.2) di stabilire che le residue disponibilità vengano utilizzate per interventi di sistemazione idrogeologica per frane con particolare riferimento all'installazione di sistemi di monitoraggio per una migliore valutazione del meccanismo di frana e conseguente individuazione dell'intervento di bonifica;
- 1.3) di distribuire nel limite del possibile i fondi disponibili in modo equo tra le Province, con un limite minimo per Provincia pari al 20 per cento;
- 1.4) di stabilire che la Giunta regionale può finanziare i progetti anche a mezzo di lotti funzionali;
- 1.5) di individuare quali enti attuatori la Regione, le Province, le Comunità montane, i Comuni, i Consorzi di bonifica, nonché altri enti pubblici e loro associazioni;

2) criteri speciali per gli interventi di attenuazione del rischio idrogeologico per frane e valanghe:

- 2.1) di demandare all'Autorità di bacino regionale il compito di selezionare sulla base delle proprie conoscenze fra tutte le aree a rischio di frana e valanghe, individuate con provvedimenti esecutivi della Regione o dell'Autorità di bacino regionale o fra le aree dichiarate soggette a pericolo incombente mediante verbali di sopralluogo del G.N.D.C.I., gli interventi più urgenti nello spirito del d.p.c.m. 23 marzo 1990 e tra questi individuare quelli da finanziare in carenza di risorse, sulla base dei criteri di seguito elencati;
- 2.2) di stabilire che agli interventi individuati in conformità del precedente punto 2.1) saranno attribuiti i seguenti punteggi:

- pericolosità dell'evento che l'intervento intende affrontare, intesa come la velocità di accadimento dell'evento medesimo:
punti:

- | | |
|--------------------------------|---|
| - da istantaneo a molto rapido | 3 |
| - da rapido a moderato | 2 |
| - da lento a molto lento | 1 |

- esposizione delle aree che possono essere coinvolte dall'evento:

	punti:
- centro abitato	3
- edifici strategici	2
- insediamenti produttivi	2
- industrie a rischio	1
- lifelines (oleodotti, elettrodotti, acquedotti)	1
- linee di comunicazioni principali o strategiche (autostrade, strade statali di grande comunicazione, linee ferroviarie principali)	2
- beni culturali	1

- danno atteso, per ciascuno degli elementi di rischio, individuati nelle aree che possono essere coinvolte dall'evento:

	punti:
- danno grave	3
- danno medio	2
- danno lieve	1

- vulnerabilità delle aree oggetto dell'intervento, individuata tenendo conto del coinvolgimento di persone, soggette a rischio di perdita della vita o di perdita dell'abitazione:

	punti:
- persone soggette a perdita della vita	3
- persone soggette a rischio perdita di abitazione	1

- intervento avente ricadute in aree a rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 1 bis, del d.l. 180/1998 e di cui alla d.g.r. n. 2701 dell'11 dicembre 2000:

- R4 punti 3

- stato della progettazione:

- interventi dotati di progetto esecutivo, completo degli elaborati indicati nell'articolo 16, comma 5, della legge 109/1994 e successive modificazioni sarà attribuito un punteggio pari a: punti 3

- interventi dotati di progetto definitivo, completo degli elaborati indicati nell'articolo 16, comma 4, della legge 109/1994 e successive modificazioni sarà attribuito un punteggio pari a: punti 2

- interventi dotati di progetto preliminare, completo degli elaborati indicati nell'articolo 16, comma 4, della legge 109/1994 e successive modificazioni sarà attribuito un punteggio pari a: punti 1;

3) criteri speciali per gli interventi di sistemazione del reticolo idrografico superficiale

con priorità per interventi estesi all'intera asta fluviale:

3.1) di demandare all'Autorità di bacino regionale il compito di selezionare fra tutte le aree pericolose o a rischio di esondazione individuate con provvedimenti formali della Regione o dell'Autorità di bacino regionale gli interventi più urgenti nello spirito del d.p.c.m. 23 marzo 1990 e tra questi individuare quelli da finanziare sulla base dei criteri di seguito elencati;

3.2) di stabilire che agli interventi individuati in conformità del precedente punto 3.1) saranno attribuiti i seguenti punteggi (in carenza di risorse gli interventi saranno programmati da valle verso monte, con l'eccezione di urgenti opere necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità):

- *valutazione del rischio:*

- per ogni area a rischio molto elevato (R4) individuata lungo le singole aste fluviali: punti 2

- *stato della progettazione:*

- interventi dotati di progetto esecutivo, completo degli elaborati indicati nell'articolo 16, comma 5, della legge 109/1994 e successive modificazioni sarà attribuito un punteggio pari a: punti 3

- interventi dotati di progetto definitivo, completo degli elaborati indicati nell'articolo 16, comma 4, della legge 109/1994 e successive modificazioni sarà attribuito un punteggio pari a: punti 2

- interventi dotati di progetto preliminare, completo degli elaborati indicati nell'articolo 16, comma 4, della legge 109/1994 e successive modificazioni sarà attribuito un punteggio pari a: punti 1;

c) di demandare all'Autorità di bacino la conferma, la modifica o l'annullamento del programma approvato con deliberazione del Comitato istituzionale n. 2 del 28 febbraio 2000, relativamente all'annualità 2001 in considerazione del fatto che le risorse disponibili per l'annualità 2001 sono diminuite da lire 14.498.000.000 (d.p.r. 27 luglio 1999) a lire 8.242.000.000 (d.p.r. 9 maggio 2001, n. 131); in caso di modifica o di conferma, potranno essere utilizzate anche le risorse relative alle annualità 2002 e 2003;

d) di stabilire che le risorse di cui al capitolo 2191202 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 2001 vengano utilizzate per il finanziamento di interventi urgenti per la sistemazione di dissesti idrogeologici per frane e valanghe selezionati come al precedente punto 2.1) dai servizi decentrati OO.PP. e difesa del suolo competenti per territorio e segnalati al servizio

lavori pubblici mediante schede conformi a quelle di cui all'allegato A1 alla presente deliberazione. Per la predisposizione delle schede dovranno essere comunque sentite le Autorità di bacino competenti per territorio. Il relativo programma sarà predisposto dal servizio lavori pubblici della Regione, sulla base dei criteri di cui alla presente deliberazione;

- e) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel BUR.

Pertanto:

Viste le premesse;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio lavori pubblici, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di approvare le schede informative per gli interventi di sistemazione di aree in frana e di valutazione del rischio per gli interventi di sistemazione idraulica di cui agli allegati A1 e A2 alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di adottare i seguenti criteri nell'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 31 della legge 183/1989 per il quadriennio 2000/2003:

a) criteri generali:

- a.1) di destinare una quota non superiore all'80 per cento delle risorse disponibili, al netto della quota da riservare per studi e ricerche, per interventi di sistemazione idraulica delle principali aste fluviali dei bacini regionali delle Marche;
- a.2) di stabilire che le residue disponibilità vengano utilizzate per interventi di sistemazione idrogeologica per frane con particolare riferimento all'installazione di sistemi di monitoraggio per una migliore valutazione del meccanismo di frana e conseguente individuazione dell'intervento di bonifica;
- a.3) di distribuire nel limite del possibile i fondi disponibili in modo equo tra le Province, con un limite minimo per Provincia pari al 20 per cento;
- a.4) di stabilire che la Giunta regionale può finanziare i progetti anche a mezzo di lotti funzionali;

- a.5) di individuare quali enti attuatori la Regione, le Province, le Comunità montane, i Comuni, i Consorzi di bonifica, nonché altri enti pubblici e loro associazioni;

b) criteri speciali per gli interventi di attenuazione del rischio idrogeologico per frane e valanghe:

- b.1) di demandare all'Autorità di bacino regionale il compito di selezionare sulla base delle proprie conoscenze fra tutte le aree a rischio di frana e valanghe, individuate con provvedimenti esecutivi della Regione o dell'Autorità di bacino regionale o fra le aree dichiarate soggette a pericolo incombente mediante verbali di sopralluogo del G.N.D.C.I., gli interventi più urgenti nello spirito del d.p.c.m. 23 marzo 1990 e tra questi individuare quelli da finanziare in carenza di risorse, sulla base dei criteri di seguito elencati;
- b.2) di stabilire che agli interventi individuati in conformità del precedente punto b.1) saranno attribuiti i seguenti punteggi:

- *pericolosità dell'evento che l'intervento intende affrontare, intesa come la velocità di accadimento dell'evento medesimo:*

	punti:
- da istantaneo a molto rapido	3
- da rapido a moderato	2
- da lento a molto lento	1

- *esposizione delle aree che possono essere coinvolte dall'evento:*

	punti:
- centro abitato	3
- edifici strategici	2
- insediamenti produttivi	2
- industrie a rischio	1
- lifelines (oleodotti, elettrodotti, acquedotti)	1
- linee di comunicazioni principali o strategiche (autostrade, strade statali di grande comunicazione, linee ferroviarie principali)	2
- beni culturali	1

- *danno atteso, per ciascuno degli elementi di rischio, individuati nelle aree che possono essere coinvolte dall'evento:*

	punti:
- danno grave	3
- danno medio	2
- danno lieve	1

- *vulnerabilità delle aree oggetto dell'intervento, individuata tenendo conto del coinvolgimento di persone, soggette a*

rischio di perdita della vita o di perdita dell'abitazione:

	punti:
- persone soggette a perdita della vita	3
- persone soggette a rischio perdita di abitazione	1

- *intervento avente ricadute in aree a rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 1 bis, del d.l. 180/1998 e di cui alla d.g.r. n. 2701 dell'11 dicembre 2000:*
- R4 punti 3

- *stato della progettazione:*

- interventi dotati di progetto esecutivo, completo degli elaborati indicati nell'articolo 16, comma 5, della legge 109/1994 e successive modificazioni sarà attribuito un punteggio pari a: punti 3
- interventi dotati di progetto definitivo, completo degli elaborati indicati nell'articolo 16, comma 4, della legge 109/1994 e successive modificazioni sarà attribuito un punteggio pari a: punti 2
- interventi dotati di progetto preliminare, completo degli elaborati indicati nell'articolo 16, comma 4, della legge 109/1994 e successive modificazioni sarà attribuito un punteggio pari a: punti 1;

c) criteri speciali per gli interventi di sistemazione del reticolo idrografico superficiale con priorità per interventi estesi all'intera asta fluviale:

c.1) di demandare all'Autorità di bacino regionale il compito di selezionare fra tutte le aree pericolose o a rischio di esondazione individuate con provvedimenti formali della Regione o dell'Autorità di bacino regionale gli interventi più urgenti nello spirito del d.p.c.m. 23 marzo 1990 e tra questi individuare quelli da finanziare sulla base dei criteri di seguito elencati;

c.2) di stabilire che agli interventi individuati in conformità del precedente punto c.1) saranno attribuiti i seguenti punteggi (in carenza di risorse gli interventi saranno programmati da valle verso monte, con l'eccezione di urgenti opere necessarie

per la salvaguardia della pubblica incolumità):

- *valutazione del rischio:*

- per ogni area a rischio molto elevato (R4) individuata lungo le singole aste fluviali: punti 2

- *stato della progettazione:*

- interventi dotati di progetto esecutivo, completo degli elaborati indicati nell'articolo 16, comma 5, della legge 109/1994 e successive modificazioni sarà attribuito un punteggio pari a: punti 3
- interventi dotati di progetto definitivo, completo degli elaborati indicati nell'articolo 16, comma 4, della legge 109/1994 e successive modificazioni sarà attribuito un punteggio pari a: punti 2
- interventi dotati di progetto preliminare, completo degli elaborati indicati nell'articolo 16, comma 4, della legge 109/1994 e successive modificazioni sarà attribuito un punteggio pari a: punti 1;

3) di demandare all'Autorità di bacino la conferma, la modifica o l'annullamento del programma approvato con deliberazione del Comitato istituzionale n. 2 del 28 febbraio 2000, relativamente all'annualità 2001 in considerazione del fatto che le risorse disponibili per l'annualità 2001 sono diminuite da lire 14.498.000.000 (d.p.r. 27 luglio 1999) a lire 8.242.000.000 (d.p.r. 9 maggio 2001, n. 131); in caso di modifica o di conferma, potranno essere utilizzate anche le risorse relative alle annualità 2002 e 2003;

4) di stabilire che le risorse di cui al capitolo 2191202 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 2001 vengano utilizzate per il finanziamento di interventi urgenti per la sistemazione di dissesti idrogeologici per frane e valanghe selezionati come al precedente punto b.1) dai servizi decentrati OO.PP. e difesa del suolo competenti per territorio e segnalati al servizio lavori pubblici mediante schede conformi a quelle di cui all'allegato A1 alla presente deliberazione. Per la predisposizione delle schede dovranno essere comunque sentite le Autorità di bacino competenti per territorio. Il relativo programma sarà predisposto dal servizio lavori pubblici della Regione, sulla base dei criteri di cui alla presente deliberazione;

5) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel BUR.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Minardi

I CONSIGLIERI SEGRETARI
f.to Marco Amagliani
f.to Luigi Viventi



Allegato "A.1"

**REGIONE MARCHE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

**SCHEDA INFORMATIVA PER GLI INTERVENTI CONNESSI AI
MOVIMENTI FRANOSI**

L.183/89

Comune di		PROVINCIA	
CODICE ISTAT		LOCALITA'	
BACINO IDROGRAFICO:	Quadrante CTR 1:25.000		
Sottobacino:			

1) GENERALITA'

- 1.1- Grado di conoscenza del fenomeno**
- Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
 - Analisi storica del fenomeno
 - Monitoraggio in corso
 - Presenza di progetto esecutivo
 - Presenza di progetto definitivo

**1.2- Finanziamenti, statali, regionali, comunitari,
in conto capitale o in conto interessi
già ottenuti nell'area oggetto dell'intervento
o in aree limitrofe**

Legge	£.....
Legge.....	£.....
Legge	£.....
Legge.....	£.....

1.3- Finanziamento richiesto £.....

Monitoraggi	£.....
Di cui I° Lotto funzionale	£.....
Di cui II° Lotto funzionale	£.....
Altri Lotti funzionali	£.....

1.4- Tempi previsti per l'inizio dell'intervento

<input type="radio"/>	- Inizio lavori immediato
<input type="radio"/>	- Inizio lavori entro sei mesi
<input type="radio"/>	- Inizio lavori entro un anno

1.5- Compatibilità con regimi vincolistici esistenti

<input type="radio"/>	Si	<input type="radio"/>	No
-----------------------	----	-----------------------	----

1.6- Descrizione:

.....
.....
.....

1.7- Superficie totale interessata dal fenomeno: mq.....

2) PERICOLOSITA'

PER OGNUNO DEI FATTORI INDICATI SULLA SINISTRA SEGNARE LA CLASSE PIÙ APPROPRIATA:

2.1 Stato di attività

Attiva	Attiva	Quiescente
continua, stagionale	sospesa, ricorrente	
0	0	0

2.2 Segni di attivazione o riattivazione imminente

FRESCHI E NUMEROSI	PRESENTI	ASSENTI
0	0	0

2.3 Volume mobilizzabile ipotizzato

Maggiore di 500.000 mc

Compreso tra

10.000 e 500.000 mc.

minore di 10.000

0

0

0

2.4 Tipologia principale di frana.

Nel caso di frane miste o complesse, indicare quella che controlla la velocità presunta del movimento. (Velocità presunta)

Crollo, colata rapida di detrito o fango, aree con crolli diffusi (da molto rapido a estremamente rapido)

Scorrimento rotazionale o traslativo, aree con franosità diffusa (da rapido a lento)

Colamenti, deformazioni gravitative profonde (da lento a molto lento)

0

0

0

3) INTENSITA' PRESUNTA DEL FENOMENO RISPETTO ALLE CONSEGUENZE ECONOMICHE

Lieve

Media

Elevata

Molto elevata

0

10% del valore economico di una singola abitazione (es. disgreggio blocchi instabili)

Intervento tecnico supportabile per un gruppo ristretto di abitazioni o piccole lotizzazioni (es. realizzazione di strutture paramassi; drenaggio di zone instabili di piccole dimensioni)

0

Intervento tecnico specifico altamente qualificato, interessante un'area geografica estesa rispetto all'estensione degli elementi a rischio (es. stabilizzazione di uno scivolamento di terreno di grandi dimensioni consolidamento di un'intera parete rocciosa).

0

Non è possibile alcun intervento tecnico ad un costo accettabile per la collettività (es. scivolamento o crollo catastrofico)

0

Note:

.....
.....

3.1 Causa di innesco del fenomeno franoso:

- precipitazioni
- scosse sismiche
- erosione al piede
- condizioni fisiche del materiale
- condizioni strutturali del materiale
- azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali,.....)
- altri (elencare)

.....

4) VULNERABILITA' ED ESPOSIZIONE

Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell'area interessata indicare il danno atteso per il verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle

4.1 VULNERABILITA' (Danno atteso)

ESPOSIZIONE (elementi a rischio)	Danno grave (strutturale o perdita totale)	Danno medio (funzionale)	Danno lieve
Centro abitato	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Edifici strategici	0	0	0
Insedimenti produttivi	0	0	0
Impianti a rischio	0	0	0
Life lines (oleodotti, elettrodotti, acquedotti, ecc...)	0	0	0
Linee comunicazione principali (autostrade, strade statali di grande comunicazione, linee ferroviarie principali)	0	0	0
Beni culturali	0	0	0

**Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle sottoindicate:
Numero di persone potenzialmente coinvolte:**

Soggette a rischio di perdita della vita
.....

Soggette a rischio di perdita di abitazione
.....

4.2 Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente:
.....

4.3 Intervento avente ricadute in aree a rischio idrogeologico di cui all'art. 1 comma 1 bis del D.L. 180/98 e di cui alla DG.R. 2701 dell' 11 dicembre 2000 e successive modifiche.

R4: SI NO



REGIONE MARCHE

ALLEGATO A2

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INONDAZIONE

COMUNE DI:	QUADRANTE C.T.R. 1:25.000:
CODICE ISTAT:	PROVINCIA:
LOCALITÀ:	SEZIONE 1:10.000:
BACINO:	I.D.:

CATEGORIE E CLASSI DI ESPOSIZIONE di beni ed attività socio-economiche Eb

Attività economiche		Impianti e siti a rischio ambientale (*)		Infrastrutture di servizio		Abitato	
Insed. Produttivi (≥ 8 unità produttive)	Eb4	Impianto di lavorazione e produzione di sostanze chimiche e/o tossiche	Eb4	Verde pubblico o aree attrezzate	Eb1	Centro abitato con codice ISTAT	Eb4
Grandi centri commerciali		Impianto di lavorazione e/o stoccaggio idrocarburi		Parco urbano – Camping – Aviosuperf.		Nucleo periferico o frazione	Eb3 (*)
Insed. Produttivi (> 4 e ≤ 8 unità produttive)	Eb3	Impianto di incenerimento rifiuti		Chiesa, edificio per il culto	Eb2	Agglomerato abitativo urbano o nucleo rurale (≥ 15 edifici)	
Centri commerciali minori		Impianto di riciclaggio dei rifiuti		Aree cimiteriali		Case sparse (< 15 edifici)	Eb2
Nuclei produttivi e/o commerciali (≤ 4 unità)	Eb2	Discarica	Eb3	Impianto pubblico comunale		Edificio isolato	Eb1
Impianto estrattivo		Impianto di depurazione		Impianti privati turistico-alberghieri		Inteso come parte del tessuto urbano con un numero significativo di edifici	
Impianti o nuclei produttivi dismessi		Impianto di lavorazione di materie plastiche		Aree di parcheggio < 100 posti auto		Aree non insediate	
Impianto manifatturiero		(*) D.lgs. 17.08.99 n° 334 sui pericoli connessi a sostanze pericolose e D.M. 471/99 sulle bonifiche dei siti inquinati		Aree di parcheggio ≥ 100 posti auto		Sola previsione urbanistica	
Impianto zootecnico				Impianto pubblico di grande interesse		Zona F-edifici	Eb3
Impianto di trasformazione di prodotti agricoli (mangimificio, sementificio, oleificio)	Eb3			Parcheggio sotterraneo ≥ 50 posti auto		Zona F-aree scoperte	Eb2
				Gallerie, sottopassi ferroviari e stradali		Residenziale	Eb3 (*)
						Produttiva	Eb2
						(**) Compilare la matrice della popolazione potenzialmente esposta sulla base di una stima sintetica degli abitanti o delle persone insediabili.	
						Note: Per le voci con casella campita in grigio compilare la matrice della popolazione stanziale potenzialmente esposta.	
Aree agricole		Impianti o industrie sensibili		Impianti tecnici urbani			
Aree improduttive	Eb0	Impianto di depurazione industriale	Eb3	Acquedotto (pozzi ed opere di presa)	Eb4		
Aree incolte		Impianto di produzione di energia elettrica		Gasdotto (impianto di pompaggio)	Eb3		
Culture cerealicole	Eb1	Centrale elettrica	Eb4	Fognatura (stazione di sollevamento)	Eb2		
Bosco ceduo o aree di rimboschimento				Acquedotto (stazioni di sollevamento)			
Invasi, laghetti artificiali							
Olivicoltura		Beni culturali					
Culture specializzate (ortofruttilicole, ecc.)		Beni di interesse storico-artistico (vincolo)	Eb4				
Culture specializzate intensive	Eb2	Beni paesistici ed ambientali	Eb3				
Culture intensive pregiate (serre)		Aree archeologiche di rilevanza regionale					
		Beni naturalistici, botanico-vegetazionali					
		Manufatti di interesse archeologico o siti di interesse antropologico	Eb2				
Viabilità comunale		Grandi infrastrutture					
Strada vicinale agricola	Eb0	Porto	Eb4				
Strada vicinale urbana	Eb1	Aeroporto					
Strada comunale con alternative	Eb2	Autostrada					
Strada comunale senza alternative	Eb3	Linee o stazioni ferroviarie principali					
Strada provinciale o statale							

N.B.: Per le caselle con campitura in grigio compilare la matrice della popolazione potenzialmente esposta e successivamente la matrice della esposizione usando il settore con contorno marcato.

POPOLAZIONE STANZIALE POTENZIALMENTE ESPOSTA

N° Persone	Con diverse vie di fuga non coinvolte		Con diverse vie di fuga potenzialmente coinvolte		Con unica via di fuga non coinvolte		Con unica via di fuga potenzialmente coinvolte		Con vie di fuga sicuramente coinvolte	
	P0	P1	P1	P2	P1	P2	P2	P3	P3	P3
$n \leq 15$										P3
$15 < n \leq 50$										P3
$50 < n \leq 100$										P4
$N > 100$										P4

VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

(*)	P0		P1		P2		P3		P4	
	E0	E1	E1	E2	E2	E3	E3	E4	E4	E4
B0										
B1										
B2										
B3										
B4										

(*) Per i casi di cui non si è valutata l'esposizione delle persone

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO IDRICO (PER TRONCHI OMOGENEI)

Livello di antropizzazione	Tratto rettilineo		Tratto curvilineo		Tratto meandriforme	
	M4	M3	M3	M2	M3	M1
Alto (*)						
Medio (**)						
Basso (***)						

(*) Presenza di opere in grado di modificare le caratteristiche dell'onda di piena (arginatura continua, opere di sponda, canali scolmatori, tratti canalizzati)
 (**) Presenza di opere che possono lievemente modificare le caratteristiche dell'onda di piena e controllare in parte l'assetto morfologico dell'alveo inciso (opere di sponda discontinue – argini di modeste dimensioni – argini discontinui)
 (***) Assenza di opere in grado di modificare le caratteristiche dell'onda di piena (assenza di argini – debole presenza di opere di sponda – diffusa forestazione)

**CARATTERIZZAZIONE DELL'EVENTO (SITUAZIONE PIÙ GRAVOSA)
 IPOTESI DI EVENTO PIÙ PROBABILE O EVENTO STORICAMENTE RILEVATO**

PER ALLUVIONAMENTO DA DINAMICA D'ALVEO (*)

Area direttamente inondabile	Superamento di quota di sponda		Superamento di argini naturali		Superamento di sponda relitta		Area indirettamente inondabile (esondabile)		Per cedimento strutturale		Per inefficacia dell'opera	
	Da5	Da4	Da3	Da2	Da1	Da5	Da4	Da3	Sfondamento	Stonamento	Aggiustamento	Superamento
Area golenale									De5	De5	De4	De3
Cassa di espansione									De5	De4	De3	De2
Piana alluvionale									De4	De3	De2	De1

PER ALLUVIONAMENTO DA ESONDAZIONE ()**

(*) In contesto sufficientemente naturale. Trae origine da fenomeni localizzati o diffusi di erosione o deposito e dalla conseguente evoluzione piano-altimetrica dell'alveo naturale caratterizzato da valori medio-alti di scabrezza; l'alluvionamento si manifesta per effetto della interazione tra corrente liquida e materiale mobile costituente l'alveo.
 (**) In contesto antropizzato. Trae origine da fenomeni di erosione o deposito e dalla conseguente evoluzione altimetrica dell'alveo con interferenza diretta di manufatti ed opere antropiche sul regime idraulico del corpo idrico caratterizzato da valori bassi di scabrezza. Si manifesta con perdita di stabilità di sponde, manufatti ed opere di contenimento o con inefficacia degli stessi.

MATRICE DELLA DIMENSIONE DEL FENOMENO (NEL TRONCO CONSIDERATO)

Da	0 < S ≤ 5					5 < S ≤ 20			20 < S ≤ 40			40 < S ≤ 100		S > 100	
	Da1	Da2	Da3	Da4	Da5	De1	De2	De3	De4	De5	Superf. Ha	Puntuale	Diffusa	Note: Se L > 2b si assume L=2b => S=B*2L	L= lunghezza del tronco omogeneo; B= larghezza media del tronco
M1	K0	K1	K2	K3	K4	K5	K3	K4	K5	S1	S2	S3	S4	S5	
M2	K1	K2	K3	K4	K5	K3	K4	K5	S2	S3	S4	S5	S5		
M3	K1	K2	K3	K4	K5	K3	K4	K5	S3	S4	S5	S5			
M4	K2	K3	K4	K5	K5	K3	K4	K5	S4	S5	S5				

MATRICE DI CARATTERIZZAZIONE DELL'EVENTO

	k0		k1		k2		k3		k4		k5	
	Ke0	Ke0	Ke0	Ke1	Ke1	Ke1	Ke1	Ke2	Ke2	Ke2	Ke2	Ke3
S1												
S2												
S3												
S4												
S5												

LIVELLO DI PROTEZIONE DIRETTA DEI BENI ED INDIRETTA DELLA "POPOLAZIONE" (Lp)

TIPOLOGIA PREVALENTE degli edifici civili, industriali, agricoli, ecc.

Stato di manutenzione	Costruzioni vetuste, di qualità mediocre, prive di fondazioni ed elementi di raccordo, in genere autocostituite o con materiali poveri; Edifici dissestati (*)	Edifici tradizionali in muratura e/o legno senza strutture in cemento armato, vetusti e realizzati con materiali di discreta qualità e con speditive tecniche esecutive. (**)	Edifici tradizionali in muratura con elementi in cemento armato o in ferro, realizzati con materiali di discreta qualità e buona tecnica. (***)	Edifici in muratura ordinaria di recente costruiti nel rispetto delle principali norme tecniche vigenti (****)	Edifici di buona qualità realizzati in cemento armato o con elementi prefabbricati provvisti di armatura (****)
Mediocre (1)	Lp0	Lp1	Lp2	Lp3	Lp3
Insufficiente (2)	Lp1	Lp1	Lp2	Lp3	Lp4
Sufficiente (3)	Lp2	Lp2	Lp3	Lp4	Lp5
Buono (4)	Lp2	Lp3	Lp4	Lp5	Lp5

(*) Abitazioni agricole ed annessi, nuclei ed agglomerati rurali.

(**) Edifici dei maggiori centri storici, case signorili, ville, edifici monumentali.

(***) Edifici di recente costruzione (successivi al 1971-1974).

(**) Edifici dei centri storici minori, palazzi ed abitazioni operaie, borghi portuali.

(****) Edifici in aree di elevata densità urbana e di espansione degli anni 50-60.

LIVELLO DI PROTEZIONE DIRETTA DELLE INFRASTRUTTURE ED INDIRETTA DEL "TERRITORIO" (Lt)

Efficienza idraulica o livello di manutenz.	Infrastrutture secondarie vicinali, di lottizzazione)		Reti tecnologiche varie (strada comunale principale)		Infrastrutture varie di importanza nazionale e di grande traffico (superstrada, autostrada)		Reti tecnologiche di importanza nazionale (elettricità, gasdotto, autostrada, aeroporto).		Grandi infrastrutture a rete di interesse nazionale (ferrovia, autostrada, aeroporto).		
	Suffic.	Insuffic.	Suffic.	Insuffic.	Suffic.	Insuffic.	Suffic.	Insuffic.	Suffic.	Insuffic.	
Sospeso (*)	Lt5	Lt4	Lt4	Lt3	Lt4	Lt3	Lt5	Lt4	Lt4	Lt5	Lt4
Interrato	Lt4	Lt3	Lt3	Lt2	Lt4	Lt3	Lt4	Lt3	Lt4	Lt3	Lt4
Su rilevato (**)	Lt4	Lt3	Lt4	Lt3	Lt4	Lt3	Lt4	Lt3	Lt4	Lt3	Lt4
In trincea	Lt3	Lt2	Lt3	Lt2	Lt3	Lt2	Lt3	Lt2	Lt3	Lt2	Lt3
In galleria	Lt2	Lt1	Lt2	Lt1	Lt2	Lt1	Lt2	Lt1	Lt2	Lt1	Lt2
Attraversamento (***)	Lt1	Lt0	Lt1	Lt0	Lt1	Lt0	Lt1	Lt0	Lt1	Lt0	Lt1

Descrizione sintetica:

(*) Su piloni (viadotto), su traliccio (elettricità), ecc.

(**) Opere longitudinali.

(***) Opere trasversali (Passerelle, ponti, attraversamenti di impianti, ecc.)

VULNERABILITÀ DELLA POPOLAZIONE (Vp)

VULNERABILITÀ TERRITORIALE (Vt)

	Lp*	Lp5	Lp4	Lp3	Lp2	Lp1	Lp0	Lt**	Lt5	Lt4	Lt3	Lt2	Lt1	Lt0
Ke0	Vp0	Vp0	Vp1	Vp1	Vp2	Vp2	Vp3	Ke0	Vt0	Vt1	Vt1	Vt2	Vt2	Vt3
Ke1	Vp0	Vp1	Vp1	Vp2	Vp2	Vp3	Vp4	Ke1	Vt0	Vt1	Vt2	Vt2	Vt3	Vt4
Ke2	Vp0	Vp1	Vp2	Vp2	Vp3	Vp3	Vp4	Ke2	Vt0	Vt1	Vt2	Vt3	Vt3	Vt4
Ke3	Vp0	Vp2	Vp2	Vp2	Vp3	Vp4	Vp5	Ke3	Vt0	Vt2	Vt2	Vt3	Vt4	Vt5
Ke4	Vp1	Vp2	Vp2	Vp3	Vp4	Vp5	Vp5	Ke4	Vt1	Vt2	Vt2	Vt3	Vt4	Vt5
Ke5	Vp1	Vp2	Vp3	Vp4	Vp5	Vp5	Vp5	Ke5	Vt1	Vt2	Vt3	Vt4	Vt5	Vt5

(*) Utilizzare questa colonna per i casi in cui non si è valutato Lp

(**) Utilizzare questa colonna per i casi in cui non si è valutato Lt

